

COMUNE DI PINZOLO (Trento)

Corpo Polizia Locale

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 11.06.2002
Modificato con delibera di Consiglio n. 89 dd. 09 ottobre 2009
Modificato con delibera di Consiglio n. 75 dd. 28 settembre 2010
Modificato con delibera di Consiglio n. 37 dd. 30 maggio 2012
Modificato con delibera di Consiglio n. 29 dd. 31 luglio 2024

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà del singolo dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art.2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla polizia municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art.3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE DEL SUOLO PUBBLICO

Art.4.

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1256 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme

legislative provinciali e nazionali vigenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e valutazione di impatto ambientale.

Art.5.

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6.

Modalità per il carico e scarico delle merci

Salvo quanto previsto dalle ordinanze sindacali che disciplinano la circolazione e la sosta veicolare ai sensi dell'art. 7 D.L.vo n.285 del 1992, le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alle necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art.7.

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto nel centro abitato di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art.8.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti, sentito il parere del Comando della Polizia Municipale, purchè non in sianò in contrasto con quanto prescrive nello specifico il codice della strada.

Nella occupazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e nelle modalità consentite dal Codice della Strada. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art.9.

Installazioni di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la metà della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.20.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente Ufficio Tecnico comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sarà reso necessario dal pubblico interesse.

A cura del competente ufficio comunale, per le installazioni non autorizzate, sarà disposta la rimozione entro 10 gg. dall'accertamento a cura del trasgressore e, in difetto, provvederà l'Amministrazione comunale con spese a carico del trasgressore.

Art.10.

Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

A cura del competente ufficio comunale, per le installazioni non autorizzate, sarà disposta la rimozione entro 10 gg. dall'accertamento a cura del trasgressore e, in difetto, provvederà l'Amministrazione comunale con spese a carico del trasgressore.

Art.11.

Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico e non possono essere effettuate se non a seguito di autorizzazione dell'Autorità comunale.

Art.12.

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti, tenendo conto delle disposizioni del vigente regolamento comunale e della L.P.n.4 del 2000.

Art.13.

Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciarsi liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art.14.

Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art.15.

Installazione di chioschi ed edicole

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada., la concessione per erigere, sul luogo pubblico e su aree soggette a pubblico transito, edicole, gazebo e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

A cura del competente ufficio comunale, per le installazioni non autorizzate, sarà disposta la rimozione entro 10 gg. dall'accertamento a cura del trasgressore e, in difetto, provvederà l'Amministrazione comunale con spese a carico del trasgressore.

Art.16.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico, adibito al transito sia di veicoli che pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi gioco o esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli o il gioco con il pallone.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art.17.

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica, fognature, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazione straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda e in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme del regolamento edilizio comunale ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ad aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente e a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale, ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.18.

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizioni e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

I rifiuti solido-urbani potranno essere depositati esclusivamente all'interno degli appositi contenitori, collocati nelle isole ecologiche, raccolti in buste o sacchi appositi.

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e provinciale, sono istituite "aree container" per la raccolta di rifiuti solidi urbani ingombranti di origine domestica, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Nei container è vietato il deposito dei rifiuti provenienti da attività produttive. Sono inoltre esclusi i rifiuti pericolosi quali: batterie, materiali liquidi, e beni durevoli quali: frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d'aria. L'orario di apertura al pubblico di dette aree container sarà indicato con apposito provvedimento del Sindaco e riportato all'esterno delle aree stesse.(Euro 200)

Art.19.

Obblighi di concessionari di occupazioni di suolo pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art.20.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art.21.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art.22.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art.23.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Salvo quanto previsto dal codice della strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-

liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'area.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od i oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art.24.

Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case, hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art.25.

Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art.26.

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art.27.

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale fino alle ore 9,00 del mattino.

Art.28.

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luogo pubblico, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile o da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Per il transito di gruppi animali sulle strade varranno le disposizioni impartite dall'art.184 del C.d.S..

Per il transito di gruppi di animali fuori dai luoghi sopra citati, potrà avvenire sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art.29.

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli pubblicitari, foglietti, o applicare gli stessi sui parabrezza delle autovetture in sosta, sugli alberi o sui muri.

I trasgressori saranno segnalati all'Ufficio comunale affissioni e pubblicità per il pagamento della relativa tassa, se questa è stata evasa.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate esclusivamente dal Sindaco.

Art.30.

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul luogo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art.31.

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone ed altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il competente Ufficio comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art.32.

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento edilizio comunale e del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinata all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato se in contrasto con le specifiche disposizioni in materia dettate dal codice della strada, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche sedi semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

A cura del competente ufficio comunale, per le iscrizioni e cartelli non autorizzati, sarà disposta la rimozione entro 10 gg. dall'accertamento a cura del trasgressore e, in difetto, provvederà l'Amministrazione comunale con spese a carico del trasgressore.

Art.32 bis

E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio, qualora nominato ai sensi del Codice Civile, di esporre, nelle immediate vicinanze degli ingressi degli stabili, una targa che riporti il nome dell'Amministratore medesimo ed il suo recapito telefonico o di chi in sua assenza lo sostituisce.

Art.33.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

A cura del competente ufficio comunale, per le installazioni non autorizzate, sarà disposta la rimozione entro 10 gg. dall'accertamento a cura del trasgressore e, in difetto, provvederà l'Amministrazione comunale con spese a carico del trasgressore.

Art.34.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi ad fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art.35.

Depositi in proprietà private

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro.

Art.36.

Lavatura ed esposizioni di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art.37.

Spolveramento dei panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed ambiti interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art.38.

Bagni

Nei bagni pubblici ed in tutti i luoghi aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale rese note con appositi avvisi al pubblico.

Art.39.

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico - sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art.40.

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque contenenti immondizie od altri oggetti.

Art.41.

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua o rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare i rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici
- f) luoghi;
- g) dedicarsi ai giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- h) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazioni;
- i) accendere fuochi.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale o elettriche, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art.42.

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, nè attingerla con tubi o altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualsiasi sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art.43.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sdraiarsi o sedersi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese, e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art.44.

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, potranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso e prescritte nella prescritta autorizzazione

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art.45.

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistente in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art.46.

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori a carattere temporaneo, con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica e alla privata quiete. In deroga alla legge 26.10.1995, n.447 ed al relativo D.P.G.M. 14.11.1997 e alla L.P. 11.09.98,n.10 ed al D.P.G.P. 13.12.1998, n.43-115/Leg, le attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, in cui sono ricomprese: cantieri edilizi ed i lavori di giardinaggio o che comunque comportano impiego di macchinari rumorosi, possono essere effettuati:

MADONNA DI CAMPIGLIO:

- **PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO E DAL 1° DICEMBRE AL MARTEDI' SUCCESSIVO ALLA PASQUA DI OGNI ANNO:**

Sospensione di tutti i lavori di DEMOLIZIONE DI EDIFICI E DEMOLIZIONI DI ROCCIA O SASSI CON L'USO DI PERFORATRICI, MARTELLI PNEUMATICI, MARTELLONI, COMPRESSORI e lavori di SONDAGGI E/O POSA DI MICROPALI e SPARO MINE;

PER L'ESECUZIONE DI ALTRI LAVORI:

- **DAL 01 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE E DAL 01 DICEMBRE AL MARTEDI' SUCCESSIVO ALLA PASQUA DI OGNI ANNO:**
 - dal lunedì al sabato: dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00
 - domenica e festivi: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 16:30 alle ore 19:00
- **NEL RESTANTE PERIODO:**
 - da **LUNEDI'** a **SABATO** dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
 - **DOMENICA e FESTIVI** dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

DEROGHE:

sono esclusi dalla presente regolamentazione:

- lavori urgenti di interesse pubblico;
 - lavori al di fuori del centro abitato (zone agricole, pascolo, piste da sci ecc.).
- Saranno inoltre possibili deroghe con ordinanza motivata del Sindaco.

PINZOLO e S. A. MAVIGNOLA

DAL LUNEDI' AL SABATO:

dal 1 luglio al 15 settembre di ogni anno, dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.
nel restante periodo: dalle ore 08 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19.

DOMENICHE E FESTIVI

dal 1 luglio al 15 settembre di ogni anno, dalle ore 09 alle ore 12 e dalle ore 16.30 alle ore 19.
nel restante periodo: dalle ore 09 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19.

DEROGHE:

per particolari esigenze lavorative, al di fuori di dette fasce orarie, potrà essere rilasciata dall'Autorità comunale, su richiesta scritta e motivata dell'interessato, apposita autorizzazione in deroga.

PINZOLO – S.A. MAVIGNOLA – MADONNA DI CAMPIGLIO

LE AREE INTERESSATE DAI CANTIERI NEL CENTRO ABITATO DI PINZOLO E FRAZIONI, DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE RECINTATE CON MATERIALE FISSO E NON TRASPARENTE – PANNELLI IN LEGNO O LAMIERA - PER UN'ALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2,00 E L'AREA CIRCOSTANTE IL CANTIERE DOVRA' ESSERE MANTENUTA PULITA ED IN ORDINE.

DURANTE I PERIODI DI SOSPESIONE DEI LAVORI I CANTIERI NEL CENTRO ABITATO, CHE PRESENTINO ANCORA PONTEGGI ESTERNI, DOVRANNO DOTARSI DI IDONEA COPERTURA CON RETE PLASTIFICATA; ANALOGAMENTE LA STESSA DIRETTIVA DOVRA' ESSERE APPLICATA A COPERTURA DEI PONTEGGI PROSSIMI ALLA PUBBLICA VIA.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

di prevedere per i trasgressori dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del Regolamento di Polizia Urbana di cui sopra, le seguenti sanzioni:

€ 500,00 per chi non rispetta il divieto di produzione rumori con macchinari rumorosi nei periodi sopra indicati;

€ 500,00 per chi non provvede alla recinzione dell'area di cantiere e a mantenere pulita l'area circostante.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione, si intendono in vigore le norme già previste nell'art. 46 originario, dal 3° comma in poi; per la violazione di detti commi, rimane invariata la sanzione amministrativa di € 100,00.

2. Per l'esecuzione di detti lavori dovranno essere utilizzati compressori silenziati e attrezzature che risultino conformi ai relativi certificati di omologazione;

Dovrà essere ottenuta specifica autorizzazione dell'Autorità comunale per l'uso di attrezzature particolarmente rumorose quali: idrodemolitori, magli, frattazzatrici ecc., che sarà rilasciata previa valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, dei sistemi di abbattimento delle emissioni rumorose che si intendono adottare;

3. E' fatto obbligo di dare adeguata informazione in merito al calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali vengono svolte le attività rumorose, a chiunque abiti in un raggio congruo

(almeno 100 metri dal cantiere) e alle strutture di accoglienza tutelate, ubicate nel raggio di duecento metri dal cantiere.

4. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori dovrà essere portato a conoscenza dell'amministrazione dello stabile o dei condomini;

Dagli operatori dovranno essere adottate le opportune cautele al fine di evitare in ogni caso che le attività arrechino disturbo alla quiete pubblica (art.659 C.P.)

Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta dall'Autorità comunale.

L'Amministrazione Comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

5. I servizi tecnici comunali, su reclami degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità competente, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

6. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

7. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art.47.

Impianti di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire

esattamente le posizioni delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. n. permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'area o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi di rumore nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art.48.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art.49.

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art.50.

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio televisivi.

Art.51.

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. E' fatta eccezione per la sirena dei VV.F. Volontari azionata per le ore 12.00 nel giorno di domenica.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, se non privi dell'autorizzazione dell'Autorità comunale.

Art.52.

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art.53.

Venditori e suonatori ambulanti

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto per più di 30 minuti, ne successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore o simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Chi utilizza, per la propria attività, altoparlanti o strumenti simili il cui suono si propaga all'esterno del locale, dovrà essere in possesso di autorizzazione comunale.

Art.54.

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art.55.

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Art.56.

Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi

Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art.57.

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dalle ore 17 fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art.58.

Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo alla periferia del Comune e negli spazi che saranno stabiliti dall' Autorità comunale e, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art.59.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere negli abitati materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando agli accertamenti dell'ufficio tecnico comunale, sentito il Comando Vigili del Fuoco competente per territorio, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art.60

Requisiti dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. Dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano previsti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art.61.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento dei fabbricati e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art.62.

Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia, o qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art.63.

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art.64.

Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art.65.

Accensione di fuochi, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione dell'autorità comunale, accendere fuochi o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili; è però consentita, negli orari disciplinati da ordinanza sindacale, la bruciatura di residui vegetali prodotti in orti e giardini, in quanto pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici.

Per l'accensione di fuochi artificiali, oltre all'autorizzazione dell'Autorità Comunale competente, che verrà rilasciata previo parere del Comando Corpo Volontari VV. F. competente per territorio, dettando le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti, si dovrà essere in

possesso anche di autorizzazione da parte degli uffici di P.S.

Lo sparo dei fuochi artificiali potrà avvenire esclusivamente a 150 metri dall'abitato, in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto della normativa provinciale.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

Per le violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 4 Euro 100,00

Per le violazioni delle norme di cui ai commi 2 e 3 Euro 200,00

Art.66.

Custodia e alimentazione di animali

E' vietato lasciar vagare liberamente animali su area pubblica o aperta al pubblico transito.

Il proprietario o chiunque abbia in custodia, a qualsiasi titolo animali, di qualsivoglia genere e specie, adotta, in relazione alle circostanze concrete, ogni precauzione idonea al fine di evitare pericolo, danno o disturbo per la collettività;

A tale scopo è tenuto ad usare museruola, guinzaglio, cavezza o quant'altro possa servire a trattenere l'animale e ad impedirgli di creare disturbo o di nuocere;

L'uso del guinzaglio o di altro idoneo sistema per trattenere l'animale è obbligatorio in tutti i luoghi non convenientemente recintati;

Nei luoghi aperti al pubblico, alla presenza di altri animali, di persone o di veicoli in movimento, il guinzaglio non dovrà superare, in lunghezza, mt.1.50. alla medesima lunghezza è regolato il guinzaglio dotato di sistema avvolgibile;

Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività, dovranno essere condotti da persone di condizione fisica adeguata;

Nei luoghi privati gli animali sono lasciati liberi alla condizione che vi sia un'idonea recinzione che impedisca qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe a pubblico transito;

Qualora, nonostante idonea recinzione, cani o altri animali da area privata disturbino o spaventino con latrati o comportamenti aggressivi le persone che percorrono aree limitrofe a pubblico transito, il detentore ovvia all'inconveniente installando opportune barriere oscuranti;

Nel caso di cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e, sempre in riferimento a detti animali, non si applicano le disposizioni sulla misura del guinzaglio e la disponibilità della museruola.

Art. 67

Luoghi vietati agli animali

E' vietato introdurre animali in locali adibiti ad uffici pubblici, scuole (escluso per scopi didattici), nei locali destinati alla preparazione, deposito, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, luoghi di culto e luoghi destinati alla memoria dei defunti;

E' vietato introdurre cani nei parchi pubblici ai cui ingressi è posta segnaletica di divieto.

Art. 67 bis

Diritto di accesso negli esercizi aperti al pubblico di cani guida per non vedenti

Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida, anche se non munito di museruola.

I titolari degli esercizi aperti al pubblico che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.500,00.

Art. 68

Recupero di cani vaganti

E' vietato lasciare vagare liberi i cani su area pubblica o aperta al pubblico transito e, oltre alla sanzione amministrativa prevista da presente articolo per la violazione commessa, detti animali saranno catturati e dati in custodia;

Il cane per il quale non sia stata chiesta la restituzione entro sei mesi dalla cattura, potrà essere affidato temporaneamente a persona diversa dal proprietario, a cura del responsabile del servizio di recupero.

Art. 69

Pulizia di luoghi e locali pubblici dalle deiezioni di animali

Il custode dell'animale è tenuto alla rimozione degli escrementi con apposita attrezzatura;

I contenitori usati sono del tipo a tenuta stagna e sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti domestici o nei cestini stradali;

Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o ambienti aperti al pubblico deve portare con sé idonea attrezzatura per l'eventuale rimozione degli escrementi;

L'attrezzatura deve essere mostrata ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

E' vietato permettere ai cani di urinare su muri o altre parti di edifici pubblici e privati, su monumenti.

L'obbligo di chi conduca il cane in ambito urbano di raccogliere le feci e di avere con sé gli strumenti idonei alla raccolta delle stesse non si applica nel caso di cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e, sempre in riferimento a detti animali, non si applicano le disposizioni sulla misura del guinzaglio e l'uso della museruola.

Art.70

Disturbo da animali

E' vietato detenere nell'abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare inconvenienti;

Il possessore di animali adotta gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività;

Gli animali, se disturbano, sono ricoverati in locali chiusi tra le ore 22.00 e le ore 7.30 del giorno successivo;

L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici o disturba, ne ordina l'allontanamento;

Scuderie, stalle, pollai o altri concentramenti di animali in genere, ad eccezione di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono collocati fuori dal centro abitato.

Art.71

Alimentazione di animali su area pubblica o aperta al pubblico

E' vietato depositare alimenti per animali e alimentare gli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico transito;

Il deposito di alimenti per animali e l'alimentazione degli stessi sono ammessi solo su aree private non aperte al pubblico transito.

Art.72.

Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

Art.73

Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art.74.

Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua e di seltz o di bottiglie di acqua gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art.75.

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art.76.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi..

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art.77.

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Art.78.

Segnalazioni e riparazioni di opere in costruzione

Salvo quanto previsto dal C.d.S., quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata, che dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell' Autorità comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura;

Il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'ispettorato del lavoro;

Se i lavori dovessero interessare il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, dovranno essere rispettate nell'autorizzazione, le prescrizioni dettate dal codice della strada (art. 30 e seg.) e la delimitazione dovrà essere autorizzata consentendo il transito pedonale.

Art.79.

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art.80.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art.81.

Riparo ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art.82.

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art.83.

Veicoli adibiti al servizio pubblico

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani ed altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina;

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art.84.

Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti leggi provinciali.

Art.85.

Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio devono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art.86.

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono essere costantemente muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merci e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art.87.

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da evitarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere pane a pezzi o forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art.88.

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita ecc.

Art.89.

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art.90.

Esalazioni di merci

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art.91.

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti dei combustibili dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella per la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art.92.

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Art.93.

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura o i trasferimenti di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nella L.P.n.4/2000.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.94.

Esercizio del commerci su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

Art.95.

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Art.96.

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art.97.

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

Art.98.

Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto ne superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO IX DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art.99.

Esercizio di mestieri girovaghi

Non possono esercitarsi, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art.100.

Baracche per pubblici spettacoli

Senza concessione del comune, non si potranno collocare baracche, gazebo, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

A cura del competente ufficio comunale, per le installazioni non autorizzate, sarà disposta la rimozione entro 10 gg. dall'accertamento a cura del trasgressore e, in difetto, provvederà l'Amministrazione comunale con spese a carico del trasgressore.

CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art.102

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dalla Chiesa Parrocchiale o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art.103.

Processioni – Manifestazioni

Le processioni, sfilate con banda o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale, le stesse dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando Corpo di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Il programma di manifestazioni, concerti bandistici e pubblici spettacoli che si tengono all'aperto, dovrà essere preventivamente comunicato alla locale Azienda Promozione Turistica che si farà carico richiedere all'Autorità competente le autorizzazioni prescritte.

Concerti bandistici e simili che si svolgono all'aperto, possono tenersi fino alle ore 22.00, per l'eventuale protrazione d'orario dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al competente ufficio comunale.

CAPO XI

SANZIONI

Art.104.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia previsto come violazione da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di EURO 52 ad un massimo di EURO 520 e l'importo da versare dal trasgressore, per ogni violazione, sarà fissato da apposita deliberazione della Giunta comunale, come disposto con deliberazione consiliare n. 2 del 29 gennaio 2002, applicando la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, richiamato il provvedimento della Giunta comunale n. 802 del 25.11.1997, nel caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini consentiti o nel caso di rigetto dell'eventuale ricorso, le somme previste per le commesse violazioni saranno raddoppiate, con l'emissione della relativa ordinanza-ingiunzione.

Art.105.

Rimessa in ripristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Art.106.

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, procederanno, se ricorrono gli estremi, al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione nonché al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso, senza ritardo, all'Autorità competente.

Art.107.

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguente al comportamento illecito;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.108

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.